



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2023
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

35

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVIII – n. 1-2023
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
G. Lo Castro
V. Fronzoni,
A. Vincenzo
A. Bettetini
V. Marano
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,
F. Balsamo, C. Gagliardi
S. Carmignani Caridi, M. Carnì,
M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani
Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it
Sito web: www.pellegrineditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteria per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Court of Chancery e diritto canonico</i>	25
ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Sul matrimonio concluso “patre cogente”</i>	41
LUIGI SABBARESE	
<i>Ascoltare, tutelare, proteggere e curare: buone prassi a partire dall’esperienza della Chiesa in Italia</i>	51

Diritto Ecclesiastico

MARIANGELA GALIANO	
<i>Considerazioni sull’eventuale trust ETS e il ramo ETS dell’ente religioso civilmente riconosciuto</i>	75
VITO GASSI	
<i>Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la tutela del patrimonio del Fondo Edifici di Culto</i>	100
CESARE EDOARDO VARALDA	
<i>Le associazioni private di fedeli nella riforma del Terzo settore, fra profili canonici e implicazioni civili. Prime note</i>	114

Focus – Il patrimonio degli enti ecclesiastici

ANDREA BETTETINI	
<i>Introduzione</i>	126
ACHILLE ANTONIO CARRABBA	
<i>Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale</i>	128
MARCO COTOGNI	
<i>Il ramo del Terzo settore degli Enti ecclesiastici: profili contabili e di rendicontazione</i>	152
PAOLO GHERRI	
<i>Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell’ordinamento canonico</i>	163

JESÚS MIÑAMBRES	
<i>I delitti dell'amministratore di beni ecclesiastici nel nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico</i>	187
MICHELE M. PORCELLUZZI	
<i>L'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto: un istituto ancora valido</i>	205
Diritti Confessionali	
FABIO BALSAMO	
<i>Religious laws and water footprint reduction</i>	211
VASCO FRONZONI	
<i>Sicurezza alimentare, libertà religiosa e sostenibilità ESG nel Global South. Un'analisi giuridica a partire dall'Islam</i>	226
Diritto Vaticano	
DAVID DURISOTTO	
<i>SCV e alcune recenti evoluzioni del diritto vaticano</i>	239
Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni	
ORAZIO CONDORELLI	
<i>"Missus sum ego Rogerius". Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia</i>	266
DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA	
<i>Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation</i>	301
Focus – Ortodossia o eterodossia? Una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino	
SILVIO TROILO	
<i>Le ragioni di una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	312
MATTEO CARRER	
<i>Roberto Bellarmino, teologo politico o politico teologo? Spunti dalla vicenda dell'interdetto veneziano in polemica con Paolo Sarpi</i>	318
DANIELE EDIGATI	
<i>«Che il Principato nella società umana è istituito da Dio». Paolo Sarpi, la sovranità dello Stato e il governo della religione nella Venezia del primo '600</i>	336
ANTONIO MITROTTI	
<i>Buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione alla luce del pensiero di Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi</i>	353
MARIA D'ARIENZO	
<i>I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Spunti di riflessione a partire dal pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	369

Argomenti, dibattiti, cronache

SALVATORE BERLINGÒ

Dal Pathirion al Mare nostrum, il Mar Mediterraneo: una “frontiera di pace” o il “cimitero più grande d’Europa”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA

Magica incantamenta. Religio e devianze nel diritto di Roma antica fino all’evento del Principato. Sulla difficile lettura di tab. VIII, 8a e tab VIII, 8b. 384

AIDA FAHRAT

«Abbiamo bisogno di Ibn Rushd?». Riflessione a partire dal volume di Ibrahim Bourchachen 418

YARU LI

Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law 424

SARA LUCREZI

Sanctus Pater Patriae. La figura di Augusto tra patria potestas, auctoritas e sanctitas 445

GIOVANNI TURCO

Natura, bene comune, prudenza politica. Premesse intellettuali alla vita civile nella Seconda Scolastica 463

Parte II

Nota della Direzione 513

Giurisprudenza e legislazione amministrativa 515



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 22 marzo 2023, parere 10 maggio 2023, n. 687*

(Enti di culto diverso dal cattolico – Riconoscimento)

- *Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, 22 novembre 2022, n. 1209*

(Edifici di culto – Diversa ratio dei commi 1 e 3 dell’art. 5 accordi di Villa Madama)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Quater di Roma, 7 aprile 2023, n. 6031*

(Utilizzo sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità di divieto – Non violazione art. 19 Cost.)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I di Napoli, 24 maggio 2023, n. 3158*

(Dinego iscrizione Trust nel RUNTS – Trust e ramo ente ecclesiastico – Disparità di trattamento – Infondata)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, 30 maggio 2023 n. 32*

(Procedimento di revoca concessione utilizzo bene immobile destinato al culto cattolico – Comunicazione anche all’Autorità ecclesiastica – Legittimità)

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

517



- *Presentazione*

LEGISLAZIONE CANONICA

- *Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione, circa l'ordinamento del Vicariato di Roma (6 gennaio 2023)*

- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (14 febbraio 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio circa il Patrimonio della Sede Apostolica (20 febbraio 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa l'implementazione del Motu Proprio Traditionis custodes (21 febbraio 2023)*

- *Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione (7 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco sulla Riforma del Diritto Penale delle Chiese Orientali (20 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco "Vos estis Lux Mundi" (25 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i termini del ricorso del membro dimesso da un Istituto di Vita Consacrata (2 aprile 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali relative ai Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età nel Sinodo dei Vescovi delle rispettive Chiese sui iuris (16 aprile 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa i compiti dell'Ufficio del Revisore Generale (26 aprile 2023)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DLXX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano riguardante le persone giuridiche (8 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla normativa penale e all'ordinamento giudiziario dello Stato Città del Vaticano (12 aprile 2023)*

Giurisprudenza e legislazione civile

519



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 4 gennaio 2023, n. 149*

(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – prolungata convivenza – ordine pubblico)

- *Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza 5 gennaio 2023, n. 220*

(Libertà religiosa – impossibilità a celebrare il Capodanno ebraico – interruzione fornitura gas – danno non patrimoniale)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 838*

(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – natura del procedimento – ordinario giudizio di cognizione)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4137*

(Status di rifugiato – libertà religiosa – persecuzioni – riconoscimento – intervento del giudice)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 7 marzo 2023, n. 6802*

(Minore – libertà religiosa – IRC – contrasto tra genitori – separazione coniugale – intervento del giudice)

- *Corte d'Appello di Palermo, sentenza 9 marzo 2023*

(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – accertamento dei presupposti)

- *Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201*

(Delibazione; riserva mentale; ordine pubblico)

con nota di

ANDREA MICCICHÈ

Tra conoscibilità della riserva mentale, affidamento incolpevole e valutazione del materiale probatorio. Nota a Corte di Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

521



- *Presentazione*

- *Corte EDU, Nabokikh e altri v. Russia (Applications nos. 19428/11),*

gennaio 2023

(Testimoni di Jeova – Assemblee religiose non autorizzate – Perquisizioni violazione dell’art. 9 della Convenzione)

- *Corte EDU, Milshteyn v. Russia* (Application no. 1377/14), 31 gennaio 2023

(Nuovi movimenti religiosi – divieto pubblicazioni e divulgazioni – Presunzione di pericolosità estremistica – Violazione dell’art. 10 CEDU letto alla luce dell’art. 9 CEDU)

- *Corte EDU, Ossewaarde v. Russia* (R. n. 27227/17), 7 marzo 2023

(Attività di proselitismo – Non affiliazione a comunità registrate – Divieto di discriminazione e privilegi – Violazione sia dell’articolo 9 che dell’articolo 14, letto in combinato disposto con l’articolo 9, della Convenzione – Obbligo di risarcire il danno causato al ricorrente)

- *Corte EDU, Testimoni di Geova v. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 maggio 2023

(Testimoni di Jeova – Attività di proselitismo porta a porta – Compatibilità con legge sulla privacy – Violazione dell’art. 9 CEDU: esclusione)

Giurisprudenza e legislazione internazionale

523



- *Presentazione*

LIBERTÀ RELIGIOSA

- *Bundesarbeitsgericht, sentenza n. 9 AZR 253/22 del 25 aprile 2023 (GERMANIA)*

(lavoro religionis causa – retribuzione – definizione concetto religione)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc vs Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), del 5 gennaio 2023 (REGNO UNITO)*

(esenzioni tributarie – edificio di culto – apertura al pubblico)

- *Parlamento del Texas, legge n. 763, 25 maggio 2023 (USA)*

(cappellani nelle scuole pubbliche – fondi pubblici – Primo Emendamento)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio vs Loftis, 19 maggio 2023 (USA)*

(giusto processo – terzietà giudici – ordine morale)

ISLAM

- *Conseil d’État, sentenza n. 458088, IIème e VIIème chambres, del 29 giugno 2023 (FRANCIA)*

(hijab – federazioni sportive – simboli religiosi)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, sentenze nn. 2741-23 e 2925-23, del 4 aprile 2023 (SVEZIA)*

(libertà di manifestazione politica – hate speech – Corano)

RAPPORTI DI LAVORO

- *LAG Hannover, sentenza n. 10 Sa 762/22, del 26 giugno 2023 (GERMANIA)*
(madre surrogata – violazione principi Chiesa luterana – *nulla poena sine culpa*)
- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, del 29 giugno 2023 (USA)*
(riposo sabbaico – obblighi datore di lavoro – Primo Emendamento)

CHIESA CATTOLICA

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, del 26 maggio 2023 (INDIA)*
(giurisdizione statale – diritto canonico – questioni rituali)

LAICITÀ DELLO STATO

- *Supreme Court of India, n. 190/2023, del 27 febbraio 2023 (INDIA)*
(secolarizzazione valenza nomi religiosi – retaggio storico – Stato multi-religioso)

Giurisprudenza e legislazione penale

525



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 19 gennaio 2023, n. 1463*
(Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Cappellano del carcere – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 14 marzo 2023, n. 13102*
(Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 3 aprile 2023, n. 13786*
(Reati sessuali – Rilevanza del fattore religioso – Esclusione)
- *Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, 13 giugno 2023, n. 34214*
(Maltrattamenti in famiglia – Finalità educativo-religiosa – Elemento soggettivo – Irrilevanza)

Giurisprudenza e legislazione tributaria

527



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 13 maggio 2022, n. 15364*
(IMU – enti ecclesiastici – L. 20 maggio 1985, n. 222 – attività di religione e di culto)
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza 23 maggio 2022, n. 16641*
(TARI – TARSU – artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507 del 1993 – edifici adibito)

al culto)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400* (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – IRES – agevolazioni – locazione – compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 16 aprile 2023, n. 9922* (IMU – enti ecclesiastici – scuola paritaria)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201* (Art. 67, comma 1, lett. b) tuir – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – istituto diocesano per il sostentamento del clero – soppressione enti ecclesiastici – non spetta)

Parte III

Lecture

PASQUALE LILLO

Il multiculturalismo nella prospettiva biogiuridica italiana 531

Recensioni

SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Roma, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545

CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549

ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Roma, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554

STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Roma, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561

GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

INDEX

Part I

Canon Law

- ALESSANDRO ALBISETTI
Court of Chancery and Canon Law 25
- ALESSANDRO ALBISETTI
On the marriage stipulated “patre cogente” 41
- LUIGI SABBARESE
Listening, Protecting, Safeguarding and Caring: Good practices from the experience of the Church in Italy 51

Ecclesiastical Law

- MARIANGELA GALIANO
Considerations on the possible ETS trust and the ETS branch of the civilly recognised religious entity 75
- VITO GASSI
The National Recovery and Resilience Plan for the protection of the heritage of the “Fondo Edifici di Culto” 100
- CESARE EDOARDO VARALDA
Private associations of the faithful in the reform of the Third Sector, between canonical profiles and civil implications. First notes 114

Focus – The patrimony of ecclesiastical bodies

- ANDREA BETTETINI
Introduction 126
- ACHILLE ANTONIO CARRABBA
Ecclesiastical entities and deeds of patrimonial destination 128
- MARCO COTOGNI
The third sector branch of ecclesiastical bodies: accounting and reporting profiles 152
- PAOLO GHERRI
Stable patrimony and patrimonial destination in the canonical system 163
- JESÚS MIÑAMBRES
The crimes of the administrator of ecclesiastical goods in the new Book VI of the Code of Canon Law 187
- MICHELE M. PORCELLUZZI
The civilly recognized ecclesiastical entity: a still valid instrument 205

Religious Laws

FABIO BALSAMO

Religious laws and water footprint reduction 211

VASCO FRONZONI

Food security, religious freedom and ESG sustainability in the Global South. A juridical analysis starting from Islam 226

Vatican Law

DAVID DURISOTTO

Vatican City State and some recent evolutions of Vatican law 239

History of religious institutions and relations between law and religions

ORAZIO CONDORELLI

“Missus sum ego Rogerius”. At the Origins of the Apostolic Legation of Sicily 266

DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA

Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation 301

Focus – Orthodoxy or Heterodoxy? A reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino

SILVIO TROILO

The reasons for a reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 312

MATTEO CARRER

Robert Bellarmine, political theologian or theological politician? Hints from the Venetian interdict in dispute with Paolo Sarpi 318

DANIELE EDIGATI

‘Che il Prencipato nella società umana è instituito da Dio’. Paolo Sarpi, the Sovereignty of the State and the Government of Religion in Venice of Early 17th Century 336

ANTONIO MITROTTI

Good performance and impartiality of the Administration in the light of the thought of Roberto Bellarmino and Paolo Sarpi 353

MARIA D’ARIENZO

Relations between State and Catholic Church. Reflections starting from the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 369

Topics, debates, chronicles

SALVATORE BERLINGÒ

From Pathirion to Mare nostrum, the Mediterranean Sea: a “frontier of peace” or the “largest cemetery in Europe”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA	
<i>Magica incantamenta. Religio and deviation sinancient Roman Law until the advent of the principate. On the difficult reading of tab. VIII, 8 a e tab. VIII, 8 b</i>	384
AIDA FAHRAT	
«Do we need Ibn Rushd?». <i>Reflections starting from the book of Ibrahim Bouchachen</i>	418
YARU LI	
<i>Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law</i>	424
SARA LUCREZI	
<i>Sanctus pater patriae. The figure of Augustus between patria potestas, auctoritas and sanctitas</i>	445
GIOVANNI TURCO	
<i>Common good, law, political prudence. Intellectual premises for civil life in the Second Scholasticism</i>	463

Part II

Note of the Direction	513
Administrative Jurisprudence and Legislation	516



- *Presentation*
- *Council of State, First Section, Section meeting, counsel of 10 May 2023, no. 687*
(Non-Catholic religious bodies – Recognition)
- *Council of Administrative Justice for the Sicilian Region, Jurisdictional Section, 12 November 2022, no. 1209*
(Buildings of worship – Different ratio of comma 1 and 3 of Villa Madama Agreements)
- *Latium Regional Administrative Court, Third quater Section of Rome, 7 April 2023, no. 6031.*
(Use of prohibited substances in religious functions – Legitimacy of prohibition – Non-violation of art. 19 of the Constitution)
- *Campania Regional Administrative Court, First Section of Naples, 24 May 2023, no. 3158*
(Denial to register Trust in RUNTS – Trust and ecclesiastical body branch – Different treatment – Unfounded)

- *Marche Regional Administrative Court, First Section, 30 May 2023, no. 32.*
(Procedure for revocation of the concession to use real estate intended for Catholic worship – Communication also to the Ecclesiastical Authority – Legitimacy)

Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation

518



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Constitution In Ecclesiarum Communionem on the organisation of the Vicariate of Rome (6 January 2023)*
- *Regulation of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome (14 February 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the patrimony of the Apostolic See (20 February 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the implementation of Motu Proprio Traditionis custodes (21 February 2023)*
- *Chirograph of the Holy Father Francis for the new Statute of the Institute for the Works of Religion (7 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the Reform of the Criminal Law of the Eastern Churches (20 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "Vos estis Lux Mundi" (25 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the terms of recourse of a member dismissed from an Institute of Consecrated Life (2 April 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis changing certain norms of the Code of Canons of the Eastern Churches concerning Bishops who have reached the age of eighty in the Synod of Bishops of the respective sui iuris Churches (16 April 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the duties of the Office of the General Auditor (26 April 2023)*

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DLXX of the President of the Pontifical Commission of the Vatican City State concerning juridical persons (8 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the criminal regulation and judicial system of the Vatican City State (12 April 2023)*

- *Fundamental Law of the Vatican City State (13 May 2023)*

Civil Jurisprudence and Legislation

520



- *Presentation*

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 149 of 4 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – prolonged cohabitation – public policy)

- *Court of Cassation, Third Civil Section, ordinance no. 220 of 5 January 2023*
(Religious freedom – impossibility to celebrate the Jewish New Year – interruption of gas supply – non-pecuniary damage)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 838 of 13 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – nature of proceedings – ordinary judgment of cognition)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 4137 of 10 February 2023*

(Refugee status – religious freedom – persecution – recognition – intervention of the court)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 6802 of 7 March 2023*
(Child – religious freedom – IRC – conflict between parents – marital separation – intervention of the judge)

- *Court of Appeal of Palermo, judgment of 9 March 2023*

(Canonical marriage – nullity – ecclesiastic judgment – deliberation – ascertainment of conditions)

- *Court of Appeal of Catania, judgment of 3 June 2022, no. 1201*

(Deliberation; mental reservation; public order)

annotated by

ANDREA MICCICHÈ

Between knowability of mental reservation, legitimate expectation, and evaluation of evidence (Court of Appeal of Catania, Family Section, judgment of 3rd June 2022, no. 1201)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

522



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights, Case of Nabokikh and others c. Russia* (Applications nos. 19428/11 and 6 others), January 2023

(Jehovah's witnesses – Unauthorized religious assemblies – Police searches – Violation of the art. 9 of the Convention)

- *European Court of Human Rights, Case of Milshiteyn c. Russia* (Application no. 1377/14), 31 January 2023

(New religious movements – Ban on publications and disclosures – Presumption of extremist danger – Violation of the art. 10 of the ECHR read in the light of art. 9 ECHR)

- *European Court of Human Rights, Case of Ossewaarde c. Russia* (R. n. 27227/17), 7 March 2023

(Proselytizing activities – Non-affiliation to registered communities – Prohibition of discrimination and privileges – Violation of both Article 9 and Article 14, read in conjunction with Article 9, of the Convention – Obligation to compensate the damage caused to the applicant)

- *European Court of Human Rights, Case of Jeova's witness c. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 May 2023

(Jehovah's Witnesses – Door-to-door proselytizing activity – Compatibility with privacy law – Violation of the art. 9 ECHR: exclusion)

International Jurisprudence and Legislation

524



-*Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Bundesarbeitsgericht, Judgment No 9 AZR 253/22 of 25 April 2023* (GERMANY)

(employment religionis causa – remuneration – definition of religion)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc v Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), of 5 January 2023* (UNITED KINGDOM)

(tax exemptions – building of worship – opening to the public)

- *Texas Parliament, Act No. 763, 25 May 2023* (USA)

(chaplains in public schools – public funds – First Amendment)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio v. Loftis, 19 May 2023* (USA)

(due process – third-party judges – moral order)

ISLAM

- *Conseil d'état, Judgment No. 458088, IIème and VIIème chambres, 29 June 2023* (FRANCE)

(hijab – sports federations – religious symbols)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, Judgments Nos. 2741-23 and 2925-23, 4*

April 2023 (SWEDEN)

(Freedom of political demonstration – hate speech – Koran)

LABOUR RELATIONS

- *LAG Hannover, Judgment No. 10 Sa 762/22, 26 June 2023 (GERMANY)*

(surrogate mother – violation of Lutheran Church principles – nulla poe- na sine culpa)

- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, of 29 June 2023 (USA)*

(sabbatical leave – employer’s obligations – First Amendment)

CATHOLIC CHURCH

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, 26 May 2023 (INDIA)*

(state jurisdiction – canon law – ritual matters)

SECULARISM

- *Supreme Court of India, No. 190/2023, dated 27 February 2023 (INDIA)*

(secularisation of religious names – historical heritage – multi-religious state)

Criminal Jurisprudence and Legislation

526



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 19 January 2023, no. 1463*

(Qualification of public service officer – Prison chaplain – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 14 March 2023, no. 13102*

(Illegal data processing – Dissemination of religious beliefs without consent – Realization by the private citizen – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 3 April 2023, no. 13786*

(Sex crimes – Relevance of the religious factor – Exclusion)

- *Court of Cassation, Sixth Criminal Section, 13 June 2023, no. 34214*

(Mistreatment in the family – Educational-religious purpose – Subjective element – Irrelevance)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

528



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 13 May 2022, no. 15364*

(IMU – ecclesiastical bodies – Law 20 May 1985, n. 222 – religious and

- cult activities)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, of 23 May 2022, no. 16641*
 (TARI – TARSU – Articles 62 and 70 of Legislative Decree No 507 of 1993 – buildings used for worship)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765*
 (ICI – Article 7(1)(i) of Legislative Decree No 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – health activity – not applicable)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
 (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i), of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – not competing)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
 (Presidential Decree No 601 of 1973, Article 6(1) – IRES – benefits – leasing – competes)- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 April 2023, no. 9922*
 (IMU – ecclesiastical bodies – parochial school)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
 (Art. 67(1)(b) tuir – capital gains – real estate transfers – diocesan institute for the support of the clergy – suppression of ecclesiastical bodies – not applicable)

Part III

Lectures

PASQUALE LILLO

- Multiculturalism in the Italian biolegal perspective* 531

Reviews

- SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Rome, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545
- CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venice, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549
- ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Rome, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554
- STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Rome, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561
- GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

Buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione alla luce del pensiero di Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi

Good performance and impartiality of the Administration in the light of the thought of Roberto Bellarmino and Paolo Sarpi

ANTONIO MITROTTI

RIASSUNTO

Potrebbe rivelarsi riduttivo e non del tutto appagante riflettere sulle illustri ed affascinanti figure di Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi sotto i «classici» punti di vista dell'uomo di Chiesa e dell'uomo di scienza. Giacché, oltre ad essere stati degli insigni uomini di Chiesa ed apprezzati studiosi, Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi incarnarono altresì la titolarità di un Officium riconducibile a due pionieristiche personalità, che – per cultura, oltre che per fede – esercitarono funzioni educatrici della tutela dei principi di buon andamento ed imparzialità nelle attività e nelle organizzazioni di cui si (questo si va tolto) sono stati Organi. Il che ha contribuito non solo a corroborare la nota teoria «organicistica», ma ha finito per ancorarla a dei comuni principi amministrativi: ancorché «interpretati» ed «applicati» diversamente a seconda della persona fisica che – è fisiologico – si è trovata ad essere titolare dell'organo deputato ad esercitare l'Officium.

PAROLE CHIAVE

Roberto Bellarmino; Paolo Sarpi; buon andamento amministrativo; imparzialità amministrativa; Istituzioni.

ABSTRACT

It could prove simplistic and not entirely satisfying to reflect on the illustrious and fascinating figures of Roberto Bellarmino and Paolo Sarpi under the «classical» points of view of the man of the Church and the man of science. Since, in addition to having been distinguished men of the Church and appreciated scholars, Roberto Bellarmino and Paolo

*Relazione tenuta dall'Autore al Convegno *Ortodossia o eterodossia? Una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino*, svoltosi all'Università degli Studi di Bergamo, sotto la responsabilità scientifica e l'organizzazione del Professor Silvio Troilo.

Sarpi also embodied the ownership of an Officium attributable to two pioneering physical personalities, who – by culture, as well as by faith – exercised educational functions for the protection of the principles good performance and impartiality in the activities and organizations of which they have been Bodies. This has contributed not only to corroborate the well-known «organicistic» theory, but has ended up anchoring it to common administrative principles: even if «interpreted» and «applied» differently according to the natural person who – it is physiological – found himself holder of the body appointed to exercise the Officium.

KEYWORDS

Roberto Bellarmino; Paolo Sarpi; good administrative performance; administrative impartiality; Institutions.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L'Ufficio di Roberto Bellarmino – 3. L'Ufficio di Paolo Sarpi – 4. Spunti conclusivi.

1. Introduzione

Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi non erano soltanto degli uomini di Chiesa – rispettivamente con i propri e peculiari carismi (l'uno Gesuita, l'altro Servo di Maria) – né (per il vero) si potrebbe pacificamente affermare con nettezza che fossero solo apprezzati studiosi, dal punto di vista scientifico. Sarebbe, infatti, alquanto riduttivo – a mio sommo avviso – riflettere su queste due affascinanti figure unicamente sotto i (classici) punti di vista dell'uomo di Chiesa e dell'uomo di scienza.

Per altro verso, chi vi parla ammette – con tutta onestà – di essere (soggettivamente) portato a leggere i fenomeni che ci circondano sotto l'angolazione visuale del giuspubblicista: nonché, in particolar modo, del giuspubblicista cristiano, ossia di colui che (per cultura, oltre che per fede) dovrebbe (sempre) spingersi nel ragionare, attentamente, sulle modalità con cui nel mondo giuridico si traducono gli elementi di esercizio di ogni specifico Ufficio, nel senso di *Officium* (specialmente) alla luce del Vangelo.

Ecco, dal punto di vista squisitamente giuspubblicistico mi viene subito alla mente come Massimo Severo Giannini considerasse l'*Officium* come lo strumento dell'agire giuridico di un Ente¹ e per l'esattezza come un istituto

¹ MASSIMO SEVERO GIANNINI, *Diritto Amministrativo*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1970, p. 207 ss. Per una successiva e sedimentata riflessione (approfondita) dello stesso Autore si legga altresì MASSIMO SEVERO GIANNINI, *Le relazioni tra gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 4, 1990, pp. 997-1020; ID., *Diritto Amministrativo*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 119-150.

posto in una posizione intermedia tra il *munus* pubblico, da una parte, e la persona giuridica per cui si agisce, dall'altra parte.

Ora, se riflettessimo bene su Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino, in questi termini, ossia in termini di *Officium* che hanno ricoperto (considerando la congiunta produzione degli effetti che hanno generato sulle rispettive organizzazioni di cui hanno fatto parte), emergerebbe un piano del tutto inesplorato (nonché assolutamente inedito) di queste due figure, che hanno rappresentato – a ben vedere – pionieristiche personalità educatrici e (al contempo) responsabili della tutela dei principi di buon andamento ed imparzialità nelle attività e nelle organizzazioni di cui si sono occupati.

Sicché, volendo sistematizzare gli elementi di quest'inesplorata lettura prospettica, procederò con ordine dedicandomi dapprima all'Ufficio di Roberto Bellarmino e poi all'Ufficio di Paolo Sarpi, anche al fine di offrire dei riassuntivi spunti conclusivi di sintesi.

2. *L'Ufficio di Roberto Bellarmino*

Partendo da Roberto Bellarmino, è imprescindibile puntualizzare come (sia per umiltà, che per voto fatto) il Cardinale Presbitero di Santa Maria in Via non ambisse affatto ad alcun Arcivescovato, eppure gli fu dato dal Pontefice Clemente VIII l'Arcivescovato di Capua: da tantissimi desiderato ed invero bramato², in particolare per le sue ricchissime entrate. Tant'è che per l'opinione pubblica l'allontanamento di Bellarmino da Roma sembrò essere una vera e propria, meritata, promozione.

Tanto più in ragione delle ristrettezze economiche in cui versava il Cardinale Bellarmino: condizioni che non erano certo un mistero ai più ed anzi erano piuttosto note e conosciute a Roma.

In verità Bellarmino accettò la nuova dignità arcivescovile «soltanto» per dedicare i suoi talenti a beneficio delle anime: così come ebbe a dire «espres-

Sul punto appare peraltro significativo rinviare alle attente riflessioni sviluppate in EUGENIO CANNADA BARTOLI, *Vanum disputare de potestate: riflessioni sul diritto amministrativo*, in *Diritto processuale amministrativo*, 2, 1989, pp. 155-193; FEDERICO SPANTIGATI, “*Perdit officium suum*”, in *Jus*, 2, 1997, pp. 169-176; VITTORIO ITALIA, “*Diritto all'ufficio*” e “*Diritto al ripristino della legalità*”, in *Il Foro Amministrativo T.A.R.*, 3, 2010, pp. 1026-1031; GIANFRANCO MIGLIO, *Le origini della scienza dell'amministrazione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 2, 2012, pp. 397-436; GIUSEPPE LICHERI, *Lo ius ad officium nelle amministrazioni locali dopo la “legge anticorruzione”*. *Orientamenti giurisprudenziali a confronto nel contesto della lotta alla “maladministration”*, in *GiustAmm.it*, 2, 2016, pp. 1-34.

² CAMILLO BECCARI, *Operosità del ven. Roberto Bellarmino come Vescovo e come Cardinale*, in *Gregorianum*, 4, 1921, pp. 487-512, specialmente p. 498.

samente» in un'esortazione diretta ai Padri Gesuiti del Collegio di Napoli³.

D'altronde che Roberto Bellarmino vivesse la (nobile) nomina all'Arcivescovo di Capua pensando esclusivamente a dedicare i propri talenti a beneficio delle anime poteva essere – in concretezza – dimostrato da un fatto storico ineluttabile, infatti una volta nominato Arcivescovo si dedicò subito a Capua, a differenza di tanti altri Vescovi dell'epoca, che una volta nominati amavano trattenersi a Roma per mesi e mesi; prima di dedicarsi effettivamente alle loro sedi di destinazione vescovile.

Già solo questo (insomma) lascerebbe trapelare come Bellarmino incarcinò il proprio *Officium* arcivescovile con un pieno spirito di – sincera – dedizione verso le anime: senza alcuna aspirazione egoistica o personale, senza doppi fini, escludendo ambizioni edonistiche.

Per altro, Bellarmino (appena incardinato nel proprio *Officium*) non trovò una situazione semplice a Capua: con un popolo «ignorante» nelle cose della fede, degli ecclesiastici radicalmente secolarizzati e che avevano persino tolto l'abito e (soprattutto) con la presenza della torbida piaga del vizio del gioco diffuso nel popolo capuano, un vizio che – sotto plurimi punti di vista – si presentava al nuovo Arcivescovo capuano come un «nemico» assolutamente difficile da combattere e da estirpare, anche perché radicato (con pervasività) sul territorio grazie all'energico appoggio dell'Autorità civile locale ossia del Governatore di Capua che – infatti – dalla promozione del gioco traeva ingenti guadagni, con le vendite delle relative licenze.

In Capua persino i Monasteri si presentarono al nuovo Arcivescovo Bellarmino come dei luoghi riprovevoli, in cui non vi era più vita comune, non esisteva più la clausura né alcuna disciplina regolare.

A questi mali Bellarmino si propose di porre rimedio con l'esercizio del proprio Ufficio di Arcivescovo.

Come prima cosa, l'Arcivescovo Bellarmino curò le relazioni con l'Autorità civile, in particolare con il Vicere di Napoli, il quale (spinto da una grande stima, nel frattempo, maturata verso Roberto Bellarmino) colse al balzo l'occasione di cambiare il Governatore di Capua (per il vero non troppo gradito alla Corte partenopea) e proprio nelle more di insediamento del nuovo Governatore designato fu (viva) premura del Vice Re fare pubblicare gli Editti congiunti dell'Autorità civile e dell'Autorità ecclesiastica con cui si vietava il gioco, sotto pene molto severe.

Con il suo modo di fare – pacifico ed ossequioso della potestà secolare – Bellarmino Arcivescovo conquistò la stima e la deferenza dei regi ministri di

³ *Ivi*, p. 489.

Napoli e dello stesso Vice Re, a beneficio della Chiesa (tutta).

Il secondo passo dell'*Officium* di Bellarmino Arcivescovo fu la riforma del clero: una profonda riforma che avviò tramite una capillare e fitta rete di ispezioni ed «attente» visite presso le Chiese della Diocesi ed i loro ecclesiastici vigilando al contempo sia sulla riparazione (materiale e spirituale) delle Parrocchie della Diocesi sia sulla garanzia – effettiva – che nella Diocesi venissero assicurati gli insegnamenti del Catechismo, tanto che il nuovo Arcivescovo di Capua giunse fino al punto di comporre un celebratissimo compendio rimasto in uso in tante altre Diocesi, compresa quella di Roma.

Ogni anno (soprattutto) l'Arcivescovo Bellarmino tenne all'organizzazione del Sinodo diocesano, stabilendo importanti Leggi di riforma sia per gli ecclesiastici che per il popolo dei fedeli.

Nella lotta al vizio del giuoco, nella correzione del clero secolarizzato, nel tenace insegnamento del Catechismo, sino alla riforma istituzionale della Diocesi (tramite una meditata programmazione annuale del Sinodo), Bellarmino Arcivescovo inculcava costantemente l'odio del vizio e l'amore per la virtù.

E proprio l'odio del vizio fu aspramente inculcato nei destinatari dell'*Officium* di Bellarmino ed in particolar modo all'interno dei Monasteri: giacché (soltanto per un emblematico esempio) in soli tre mesi di tempo il nuovo Arcivescovo riuscì a riformare completamente il noto Monastero di San Giovanni, riportandolo alla vita comune ed alla disciplina regolare; mentre per il riordino dell'altrettanto celebre Monastero del Gesù l'Ufficio di Bellarmino ricorse – daccapo – alla gravida «arma» istituzionale della collaborazione con l'Autorità civile, questa volta di carattere locale, tant'è che fu invocata ed ottenuta l'assistenza del Consiglio municipale che – in cambio dei proventi derivanti dalle multe per i vari trasgressori delle Leggi ecclesiastiche – aiutò, quotidianamente, l'Arcivescovo Bellarmino nella – concreta – riforma del Monastero del Gesù, dove venne ristabilita la perfetta osservanza delle regole monastiche.

Questi accennati elementi di operosità (fatti di tenacia spirituale ma anche di costante dedizione materiale) lasciano affiorare senza troppi dubbi come l'Ufficio arcivescovile esercitato dal Roberto Bellarmino fosse, di per sé, intrinsecamente improntato ad un'attività di «bene comune»: ⁴ un'attività (si

⁴ La letteratura scientifica sul concetto di «bene comune» è notevolmente vasta e, per altro, poco circoscrivibile ad un unico settore disciplinare: ciò nonostante, del punto di vista giuspubblicistico si ritiene, assai, prezioso rinviare alle riflessioni sviluppate in NICOLA OCCHIOCUPO, *Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità dei valori nella pluralità di disposizioni*, Giuffrè, Milano, 1988; DANILO CASTELLANO, *Democrazia moderna e bene comune*, in *Diritto e Società*, 2, 1985, pp. 265-284; VITTORIO POSSENTI, *Bene comune*, in *Il Politico*, 3, 1992, pp. 483-495; ANGELO MATTIO-

badi bene) comprensiva sia del «bene spirituale» sia del «bene temporale», laddove l'elemento della «temporalità» faceva sempre il paio – ed andava a braccetto – con quello spirituale. Cosa pressoché evidente non solo nella lotta al vizio del gioco che affliggeva il popolo capuano – e nella correzione degli ecclesiastici che secolarizzandosi avevano tolto l'abito e le regole – quanto nella attenzione riposta dal Bellarmino Arcivescovo per l'Autorità civile, a partire dal livello più alto del Vice Re e dei regi Ministri del Regno di Napoli, fino alla coltivazione degli intensi rapporti con il Consiglio municipale di Capua (quale Amministrazione più vicina al cittadino).

Naturalmente tutte queste cose – così, a grandi linee, tratteggiate – rappresentano elementi significativi non solo per comprendere il *modus operandi* della «attività» dell'Ufficio arcivescovile ricoperto, bensì anche per ragionare sul tipo di persona concretamente «titolare» di quell'Ufficio, specie se più di tutto considerassimo che le cospicue (ed ambite) rendite dell'Arcivescovato di Capua venivano concepite da Roberto Bellarmino non come una cosa sua, ma della Chiesa; quindi dopo aver detratto quel poco che gli era necessario per il sostentamento: l'Arcivescovo devolveva il resto delle rendite alla Diocesi, con una particolare attenzione al restauro delle Chiese diocesane e della Cattedrale.

Ecco il Bellarmino imparziale: che aveva come criterio di predeterminazione delle proprie decisioni, sempre e solo, il Vangelo, evitando conflitti di interessi (con l'esame in maniera oggettiva ed accurata di ogni caso del «governo» arcivescovile) sotto la costante finalità di lottare (con durezza) contro i «vizi» spirituali e temporali, nella prospettiva – mirata – di una riforma che partisse dal buon andamento amministrativo della Diocesi, ma, per porre le basi utili ad arrivare alla perfezione cristiana, secondo l'Arcivescovo Bellarmino⁵.

Sicché si potrebbe agilmente commentare che il «governo di Arcivescovo» per Bellarmino si è tradotto nella «materiale» istituzione di riforme (teleologicamente) finalizzate alla migliore applicazione della dottrina cristiana all'interno della comunità capuana, offrendo (si badi) l'esercizio di un'indi-

NI, *Sussidiarietà e bene comune*, in *Politiche sociali e servizi*, 2, 2005, pp. 211-223; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Radici medievali dell'idea di bene comune*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, 1, 2010, pp. 5-22; PAOLA BIONDINI, *Bene comune: alla ricerca di una nozione*, in *Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale*, n. 171-172, 2011, pp. 77-102; FRANCESCO VIOLA, *Beni comuni e bene comune*, in *Diritto e Società*, 3, 2016, pp. 381-398; CARLO DEODATO, *La sussidiarietà come criterio di organizzazione di una società libera e orientata al bene comune*, in *GiustAmm.it*, 4, 2017, pp. 1-5; LUCA ANTONINI, *La felicità pubblica tra diritti inviolabili e doveri inderogabili*, Mucchi, Modena, 2022.

⁵ OTTAVIO MARCHETTI, *La perfezione cristiana secondo il S. Card. Bellarmino*, in *Gregorianum*, 3, 1930, pp. 317-335.

spensabile funzione amministrativa – di per sé – preordinata a garantire una piena, e costante, corrispondenza tra la «personale aspirazione» di ogni fedele verso la perfezione cristiana (da un lato) e (dall'altro lato) il buon andamento amministrativo della «Chiesa locale», compresa la sua (basilare) imparzialità di governo.

Del resto, se la perfezione cristiana consiste nella carità tramite cui l'uomo si ricongiunge a Dio – allora – la carità come virtù costituisce una guida «specificata» per gli amministratori: tenendoli implicitamente lontani da parzialità verso qualcuno e da vizi verso qualcosa, per il «*timor*» di Dio e per l'amore verso il prossimo.

Tutto questo (in estrema sintesi) si poneva a base del metodo di buona amministrazione dell'Arcivescovo di Capua, Roberto Bellarmino: per cui imparzialità e buon andamento amministrativo rinvenivano il proprio – dirimente – presupposto in ciò che possiamo chiamare – oggi – come il «bene comune», che a propria volta presupponeva e presuppone la Carità, *ex se*, funzionale al concreto piano «materiale» per l'aiuto dei fratelli e (nondimeno) strumentale sotto il trascendentale profilo spirituale per il raggiungimento della meta finale, la perfezione cristiana e l'unione a Dio.

3. *L'Ufficio di Paolo Sarpi*

Giunti sin qui, affrontiamo ora i termini di esercizio dell'*Officium* di Paolo Sarpi.

Partiamo da un puntuale dato storico assai significativo: Paolo Sarpi conobbe Roberto Bellarmino, anzi nelle occasioni in cui Sarpi era a Roma cercava – se possibile – di fare visita al Bellarmino. Tra i due, infatti, vi era molta stima ed amicizia.

Nonostante ciò, si potrebbe anticipare che tra Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino non sussisteva una coerenza interpretativa ed applicativa dei principi di buon andamento ed imparzialità connotanti i rispettivi Uffici.

Per spiegarmi meglio, vi inviterei a porre mente al ruolo rivestito dal Sarpi nella celebre «guerra dell'Interdetto» tra la Repubblica di Venezia e la Chiesa cattolica.

L'Interdetto fu una inibizione ad amministrare i Sacramenti in tutta la Repubblica di Venezia: inibizione originata dal fatto che la Serenissima si era rifiutata di riconoscere il *Privilegium fori*, escludendo che gli uomini del clero fossero immuni dalla giurisdizione statale. Con ciò – detto in altri termini – si disconosceva, con nettezza, che la Chiesa potesse avere giurisdizione per i casi degli uomini del clero che si fossero resi responsabili di fatti, generica-

mente, commessi sul territorio di uno Stato diverso da quello della Chiesa e, in specie, per la commissione di reati.

Ebbene, nelle tensioni che si crearono tra Roma e Venezia, nonché soprattutto nella conseguente «battaglia delle scritture» ebbe un importante ruolo di consigliere giuridico per la Serenissima proprio il frate dei Servi di Maria, Paolo Sarpi.

Egli, infatti, si occupò di ribattere, punto per punto, alle pretese romane sulla Repubblica di Venezia: fino a dispiegare una rigorosa e tenace difesa dei diritti della Repubblica di Venezia rispetto al potere temporale della Chiesa.

Mi si potrebbe, ora, anche opporre una dura e legittima obiezione: perché molti potrebbero anche notare che il ruolo di Paolo Sarpi nell'Interdetto si contraddistinse per la difesa della sovranità statale della Serenissima, piuttosto che per la cura – in sé – del buon andamento e dell'imparzialità dell'*Officium* ricoperto come frate «consigliere» della Repubblica di Venezia.

Eppure dovremmo – con prudenza – ricordarci che nell'anno in cui è scoppiata la disputa sull'Interdetto (ovvero nel 1605-1606) non vi erano ancora forme di governo contraddistinte da una chiara, e netta, separazione tra poteri.

Tant'è che si trattava spesso di forme di governo collocabili all'interno di «forme di Stato» tendenzialmente assolute⁶.

Peraltro, negli anni del celebre Interdetto anche la stessa Repubblica di Venezia si «presentava» come una «Repubblica aristocratica»: dove è vero che potesse dirsi vigente una tendenziale divisione di competenze tra il Doge, il Consiglio ed i diversi Collegi, ma si trattava – pur sempre – di una organizzazione di natura piramidale ossia strutturata tra più livelli competenziali – tra di loro, in ogni caso, in influenza reciproca – al cui vertice comunque si poneva il Doge.

Ebbene, in un simile contesto istituzionale lottare per la sovranità della Repubblica di Venezia (per il tramite del nodale *Officium* di consigliere giuridico, rivestito dal Sarpi) voleva dire anche lottare per l'imparzialità ed il buon

⁶ *Ex plurimis*, in dottrina, appare significativo rimandare agli approfondimenti di PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA, *Introduzione al Diritto Costituzionale Comparato. Le forme di Stato e le forme di Governo. Le Costituzioni moderne*, Giuffrè, Milano, 1970; FAUSTO CUOCOLO, *Le forme di Stato e di governo*, Utet, Torino, 1989; MAURO VOLPI, *Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo*, Giappichelli, Torino, 2000; CESARE PINELLI, *Forme di Stato e forme di Governo. Corso di Diritto Costituzionale Comparato*, Jovene, Napoli, 2006; GIULIANO AMATO, *Forme di Stato e forme di governo*, Il Mulino, Bologna, 2006; SILVIO GAMBINO, *Le Istituzioni in trasformazione: forme di Stato, federalismo fiscale e diritti di cittadinanza*, in *Rassegna di Diritto Pubblico Europeo*, 1, 2013, pp. 213-252; GIOVANNI ARMILLOTTA, *Forme di Stato e di Governo. Precisioni e correzioni ai sentiti dire della politica estera*, in *Affari esteri*, 176, 2016, pp. 219-224; ANTONIO RUGGERI, *La democrazia: una risorsa preziosa e imperdibile ma anche un problema di assai ardua ed impegnativa soluzione*, in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2021, pp. 325-354.

andamento dell'amministrazione veneziana.

E, in effetti, Sarpi coi suoi consulti per la Serenissima Repubblica si occupò di argomentare con rigore logico tutte le illegittime sfere di influenza che la Chiesa avrebbe voluto esercitare sull'amministrazione veneziana.

Il caso emblematico era proprio dato dal *Privilegium fori* che la Chiesa invocava: rispetto a cui il frate Paolo Sarpi – con persuasive argomentazioni di carattere storico/giuridico – evidenziò che la sanzione dell'Interdetto non fosse affatto comminata per ragioni spirituali «nella Chiesa», bensì per ragioni, assai materiali, «della Chiesa», senza il (necessario) rispetto di un basilare principio della proporzionalità nella irrogazione della sanzione, infatti, indistintamente estesa a tutta la Repubblica di Venezia.

Dall'esercizio dell'Ufficio di Paolo Sarpi emerge, pertanto, un livello interpretativo ed applicativo dei principi d'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione che è tutto «materiale»: trattandosi di interpretazioni applicative piegate su un'angolazione di carattere «temporale» in merito a cosa deve essere il buon andamento amministrativo e l'imparzialità della Repubblica di Venezia.

A tal proposito oserei (quasi) dire che Paolo Sarpi avesse una visione moderna ed «aziendalistica» del buon andamento dell'amministrazione e della sua imparzialità: se solo per un istante ponessimo mente al fatto che il frate dei Servi di Maria ambiva, in sostanza, ad assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione pubblica⁷ della Serenissima, volendo congiuntamente evitare qualsiasi tipo di conflitto di interessi tra la Repubblica di Venezia e la Chiesa.

La grandissima attenzione per l'imparzialità quale nevralgico elemento per impedire i conflitti di interessi valeva non solo per l'esercizio del potere sovrano della Repubblica di Venezia nonché per i complementari Uffici contemplati nella Serenissima, ma anche per le persone fisiche concretamente titolari di quegli Uffici.

Ciò poteva dirsi agevolmente dimostrabile quanto a Sarpi – come persona fisica titolare del suo *Officium* – sulla base di due significativi fatti storici.

In primo luogo (forse non è a tutti noto, ma) occorrerebbe sottolineare – a penna rossa – che Paolo Sarpi si mantenne così fermo, irreprensibile ed irre-

⁷ Sull'efficacia ed efficienza amministrativa si rinvia *ex plurimis* (e senza pretese di esaustività nei riferimenti) agli studi di ONORATO SEPE, *L'efficienza nell'azione amministrativa*, Giuffrè, Milano, 1971; FRANCESCO SAVERIO TONELLI, *Prospettive per una misurazione dell'efficienza amministrativa nella Pubblica Amministrazione*, in *Rivista Trimestrale di Scienza della Amministrazione*, 1, 1978, pp. 42-70; MICHELE CERELLA, *Efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa e sindacato giurisdizionale*, M. Adda, Bari, 2004; DONATO VESE, *Sull'efficienza amministrativa in senso giuridico*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova-Milano, 2018; SERGIO PERONGINI, *La formula «ora per allora» nel diritto pubblico*, Giappichelli, Torino, 2022.

movibile nell'esercizio «imparziale» delle sue funzioni che rifiutò persino il cappello cardinalizio nel 1606: ossia proprio all'inizio della contesa dell'Interdetto, quando, cioè, la Curia romana (per tramite di Francesco de Castro, Ambasciatore del Re di Spagna a Venezia⁸) cercò di attrarre a sé il Servo di Maria – provando a suggestionarlo col prestigio della dignità cardinalizia – al fine di indebolire così la posizione nell'Interdetto della Repubblica di Venezia, che in tal modo sarebbe stata privata del suo (migliore) consigliere giuridico.

Ed invece, Paolo Sarpi rifiutò categoricamente il cappello cardinalizio, con l'energia di poche ma «fulminanti» parole: «*difendo una causa giusta*»⁹ fu la sua risposta.

Ecco un classico esempio di lotta alla corruzione, diremmo oggi, da parte di Paolo Sarpi: che – infatti – aveva bene a mente che l'imparzialità dell'azione pubblica passasse dall'evitare commistioni e conflitti di interessi, così come tutt'oggi «l'imparzialità» di ogni persona fisica «titolare» di un *Officium* non può che preservarsi soltanto rifuggendo da indebite influenze e condizionamenti esterni¹⁰.

In secondo luogo vi è un altro fattore storico che potrebbe, tangibilmente, dimostrare come Sarpi tenesse a cuore l'imparzialità ed il buon andamento amministrativo.

Infatti sempre nel 1606 – paradossalmente (solo) dopo che il Servo di Maria aveva rinunciato al cappello cardinalizio – Sarpi venne formalmente invitato a dare delle giustificazioni del proprio operato dinanzi all'Inquisizione, che più volte si premurò di convocarlo a Roma, ma invano, fino a che (dopo l'ennesima citazione a comparire) il 25 novembre 1606 Paolo Sarpi non soltanto non si presentò – come aveva sempre fatto – ma in tutta risposta pubblicò il famoso Manifesto agli Inquisitori.

In tal senso, il rifiuto del Sarpi di presentarsi dinanzi all'Inquisizione fu ed è chiaro: giacché l'Inquisizione nel 1606, ossia in piena costanza di contesa dell'Interdetto, non sarebbe stata per nulla imparziale col Servo di Maria in quel momento consulente giuridico della Serenissima, e ciò al netto del fatto che (in ogni caso) la posizione di Paolo Sarpi nella «battaglia delle scritture» si mantenne sempre prudente sugli aspetti dogmatici e spirituali, piuttosto cri-

⁸ ALFONSO BUSSOLIN, *Fra Paolo Sarpi, religioso, consultore e teologo, nel quarto centenario della sua morte*, in *Conoscere Venezia*, reperibile e consultabile online all'indirizzo <https://www.conoscereveneziam.it/?p=96964>.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ex multis*, SABINO CASSESE (a cura di), *Istituzioni di Diritto Amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 13 ss.; MARIA ALESSANDRA SANDULLI (a cura di), *Principi e regole dell'azione amministrativa*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 53 ss.; IDA ANGELA NICOTRA, *Il conflitto di interessi come declinazione del principio di imparzialità*, in *Rivista AIC*, 3, 2020, pp. 1-30.

ticando l'illegittima estensione del potere temporale della Chiesa.

In estrema sintesi, Sarpi rifiutò di presentarsi dinanzi all'Inquisizione per mantenere quel necessario grado di imparzialità del proprio *Officium* nella lotta dell'Interdetto, e non perché – se ne deduce – celasse effettivamente posizioni in contrasto con la dottrina cattolica.

Detto con altre parole, il Servo di Maria Paolo Sarpi criticava la politica della Chiesa, ma non la sua dottrina.

Sul punto potrebbe fungere come emblematica testimonianza proprio la stima ed amicizia che esisteva tra Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi.

D'altronde, un Santo e Dottore della Chiesa come Bellarmino avrebbe mai potuto nutrire stima ed amicizia per un eretico?

Tra l'altro non si dovrebbe, comunque, trascurare che Roberto Bellarmino, come Dottore della Chiesa, come figura di santità, nonché come propulsore del «bene comune» (inteso sia in senso spirituale che materiale), fu la stessa persona che, pur rischiando di «esporsi» a potenziali fraintendimenti di varia natura, non esitò affatto nel mettere in guardia il frate servita dai pericoli di possibili attentati: un attentato che (per il vero) puntualmente arrivò per Paolo Sarpi nel 1607, data in cui il Servo di Maria venne aggredito da un gruppo di sicari in Campo Santa Fosca, con tre pugnalate.

«*Agnosco stilum Curiae romanae*» affermò – con parole celebri – Paolo Sarpi¹¹: nonostante la Curia romana – ovviamente – condannasse l'attentato.

Il Sarpi sopravvisse a quell'attentato, come pure sopravvisse a numerose (altre) macchinazioni scoperte per tentare ancora di ucciderlo.

Il che andò evolvendosi sino al punto tale che a Roma nacque, nel frattempo, una vera e propria corrente di Cardinali «intransigenti»¹² che, bramosi di ostacolare Paolo Sarpi, con ossessività, anche dopo la fine dell'Interdetto, intrapresero una serratissima «propaganda» (usando ogni forma di argomentazione «possibile») in favore dell'eresia del Servo di Maria: accusando, al contempo, la Serenissima di essere una Repubblica promotrice di eresie, tant'è che qualcuno giunse persino ad auspicare una crociata contro Venezia, cui – naturalmente – nessuno Stato aderì mai.

Ma cosa c'entra tutto questo con l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione?

¹¹ ALFONSO BUSSOLIN, *Fra Paolo Sarpi*, cit.

¹² Sul punto si confrontino le ricostruzioni di PASQUALE GUARAGNELLA, *Note su «esperienza» e «stile di pensiero» in Paolo Sarpi*, in *Rivista di Letteratura italiana*, 2-3, 1990, pp. 351-369; SANDRINO SPERI, *Fra Paolo Sarpi e la contesa per l'Interdetto: Venezia contro Roma*, in *L'Indipendenza Nuova*, consultabile online all'indirizzo lindipendenzanuova.com; LORENZO COMENSOLI ANTONINI, *La maggioranza silenziosa della Controriforma. Il Cardinale bergamasco Girolamo Albani*, Unicopli, Milano, 2020.

Tantissimo, a mio avviso, perché, andando per gradi, Paolo Sarpi (al fine dell'imparziale esercizio del proprio *Officium*) resistette: alle lusinghe del cappello cardinalizio, ad una scomunica comminata per il puro fatto di non essersi presentato dinanzi ad un'Inquisizione che nel 1606 sarebbe stata oggettivamente poco imparziale nei suoi confronti, a tutte le pressioni prodotte dall'Interdetto, fino agli attentati fisici alla propria persona e – alla fine – pure alla corrente di Cardinali intransigenti che intrapresero una dura campagna di propaganda dell'eresia del Servo di Maria. Da quest'ultimo punto (si badi attentamente) può trarsi un'implicita conferma che quanto Sarpi avesse difeso sino alla fine riguardava aspetti materiali, profili politici e non spirituali: se fosse stato diversamente, lo avrebbero accusato di eresia molto tempo prima.

In tutto ciò – lo ripeto – Roberto Bellarmino, Santo e Dottore della Chiesa, mostrò amicizia verso Paolo Sarpi e mai si registrarono tra i due dei personali attacchi «diretti» sul piano della dottrina cattolica: a riprova dell'elemento che Sarpi non potesse considerarsi (*ex se*) un sostanziale eretico, giacché – di fatto – esercitò il suo *Officium* di consigliere giuridico della Serenissima per criticare la politica e la materialità temporale della Chiesa, al solo fine di tutelare il buon andamento nonché l'imparzialità amministrativa della Repubblica di Venezia.

Per altro, che Sarpi criticasse soltanto la politica della Chiesa e gli effetti del relativo potere temporale senza però metterne mai in discussione la dottrina cattolica poteva dirsi ulteriormente dimostrato dalla rilevante circostanza che durante il Concilio di Trento le posizioni assunte dal Servo di Maria erano state quelle di strenuo difensore della Chiesa delle origini: quindi di un «conservatore», ossia (a seconda dei punti di vista) un controriformatore.

4. *Spunti conclusivi*

In ragione di quanto sin qui tratteggiato è possibile ammettere che oltre ad essere stati degli insigni uomini di Chiesa e degli apprezzati studiosi, Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi incarnarono la titolarità di un Ufficio riconducibile a due pionieristiche personalità fisiche per l'Amministrazione in cui erano incardinate, due personalità che – per cultura, oltre che per «pura» fede – esercitarono funzioni «educatrici» della tutela dei principi di «buon andamento» e di «imparzialità» nelle attività e nelle organizzazioni di cui sono stati Organi; non solo potenziando (in tal senso) la nota teoria «organicistica», ma ancorandola a dei comuni principi amministrativi («fondamentali»), ancorché «interpretati» ed «applicati» diversamente a seconda della persona fisica che – è fisiologico – si è trovata ad essere titolare dell'organo deputato ad esercitare

l'Officium.

Pertanto – in estrema sintesi – non può più sottacersi (e rimanere inesplorato) il merito di queste due figure che, dal punto di vista amministrativo, hanno «di fatto» contribuito a diffondere – già quattro secoli or sono – gli elementi sostanziali dei fondamentali principi (oggi di formale rango costituzionale nell'ordinamento della Repubblica italiana) del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione¹³.

Certo, non si deve parimenti sottacere che Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi maturarono (nel tempo) due interpretazioni applicative – del tutto – differenti in merito alla sostanza dei principi di buon andamento ed imparzialità amministrativa¹⁴.

Bellarmino aveva, infatti, una visione protesa al «bene comune»: comprensivo sia del «bene spirituale» che del «bene materiale» dell'amministrazione.

Sarpi, invece, nutriva un'interpretazione di buon andamento ed imparzialità focalizzata su di un'angolazione squisitamente «materiale», oserei dire qua-

¹³ Sui principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione esiste una letteratura scientifica pressoché sterminata, ciò posto – e senza alcuna pretesa di esaustività nei riferimenti – si ritiene significativo rinviare agli approfondimenti di AUGUSTO CERRI, *Imparzialità ed indirizzo politico nella Pubblica Amministrazione*, Cedam, Padova, 1970; NICO SPERANZA, *Il principio di buon andamento-imparzialità dell'Amministrazione nell'art. 97 della Costituzione*, in *Il Foro Amministrativo*, 10, 1972, pp. 79-91; ANTONIO SAITTA, *Il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione nella Giurisprudenza costituzionale*, in *Diritto e Società*, 1, 1988, pp. 53-105; DARIA DE PRETIS, *Piani integrati e buon andamento dell'amministrazione*, in *Le Regioni*, 3, 1993, pp. 919-937; GIOVANNI CASTIGLIONE, *Il cittadino e l'amministrazione: tutela della difesa e dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione*, in *Rivista Amministrativa della Repubblica italiana*, 10-11, 1994, pp. 1141-1144; PAOLO GIANGASPERO, *Buon andamento dell'amministrazione, principio di uguaglianza e limiti alla competenza regionale nel controllo di ragionevolezza delle leggi regionali*, in *Le Regioni*, 5, 1995, pp. 977-999; MARCO GALDI, *Buon andamento, imparzialità e discrezionalità amministrativa*, Liguori, Napoli, 1996; GIANLUCA GARDINI, *Imparzialità amministrativa e nuovo ruolo della dirigenza pubblica*, in *Diritto Amministrativo*, 1, 2001, pp. 39-83; ROSARIO FERRARA, *Interesse pubblico al buon andamento delle pubbliche amministrazioni fra forma e sostanza*, in *Diritto e processo amministrativo*, 1, 2010, pp. 31-81; ANDREA MORRONE, *Verso un'amministrazione democratica. Sui principi di imparzialità, buon andamento e pareggio di bilancio*, in *Diritto Amministrativo*, 2, 2019, pp. 381-412; CELESTE CHIARIELLO, *Il buon andamento dell'Amministrazione. Dall'Assemblea Costituente all'amministrazione digitale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.

¹⁴ Da un punto di vista di teoria generale del diritto risulta di estremo interesse – nonché di assoluta utilità – rinviare alle riflessioni di GUSTAVO ZAGREBELSKY, *La dottrina del diritto vivente*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 6, 1986, pp. 1148-1166; AUGUSTO CERRI, *Il "principio" come fattore di orientamento interpretativo e come valore "privilegiato". Spunti e ipotesi per una distinzione*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 6, 1987, pp. 1806-1830; MASSIMO CAVINO, *Diritto vissuto, vivente e vigente, la posizione della Corte Costituzionale*, in *Giurisprudenza italiana*, 7, 2000, pp. 1337-1339; AUGUSTO CERRI, *Prolegomeni ad un corso sulle fonti del diritto*, Giappichelli, Torino, 2005; GUIDO ALPA, *Il diritto giurisprudenziale e il diritto "vivente". Convergenze o affinità dei sistemi giuridici?*, in *Rassegna forense*, 2-3, 2007, pp. 493-537; QUIRINO CAMERLENGO, FEDERICO FURLAN, *Lezioni di diritto costituzionale vivente*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2023.

si una lettura «aziendalistica»¹⁵ e moderna: che però non metteva in discussione l'importanza dei beni spirituali, semplicemente non ne teneva conto ai fini dell'esercizio (materiale nonché temporale) dell'azione dei pubblici poteri.

Ecco, oggi, il punto di ripartenza per una aggiornata lettura di sintesi tra le due visioni di Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi. Un punto che potrebbe essere ricondotto all'attuale esigenza della preziosa ricerca del «bene spirituale» nell'amministrazione: cosa considerata appieno dal governo arcivescovile di Roberto Bellarmino, ma tralasciata dal moderno esercizio dell'*Officium* di Paolo Sarpi.

Dinanzi a ciò il «bene spirituale» e le categorie della trascendenza, ostiche alla moderna cultura dominante, rappresentano una fondamentale via di rinnovamento delle Istituzioni pubbliche, su basi più profonde¹⁶: che scavino verso la radice della dignità umana ed approfondiscano il senso di responsabilità per l'appartenenza dell'uomo alla sua «comunità», valorizzando nel percorso di ricerca di un rinnovamento più profondo anche l'importanza della trasparenza istituzionale di questi processi.

Mi rendo conto che questi spunti conclusivi possano sembrare come una provocazione, se non addirittura – nel peggiore dei casi – come conclusioni del tutto «eccentriche» rispetto al (nodale) positivismo su cui trovano fondamento i moderni ordinamenti giuridici: in specie quelli degli Stati Occidentali, ad oggi, pressoché riconducibili a forme di Stato Costituzional-Democratiche-Pluraliste, basate su di un rapporto tra Autorità e Libertà in cui il pluralismo (istituzionale, politico, economico, sociale, culturale, religioso, ecc.) rinviene la propria sintesi attraverso la Costituzione che (al di là dei significati ad essa attribuibili¹⁷) è la fonte del diritto su cui poggia la «validità» (e la forza) di qualsiasi altra norma nell'ordinamento nonché la legittimità dell'esercizio di ogni potere pubblico.

¹⁵ *Ex plurimis*, in dottrina, si leggano GAETANO STAMMATI, *Gestione pubblica e privata nella prospettiva della scienza della amministrazione*, in *Rivista Trimestrale di Scienza dell'amministrazione*, 3, 1976, pp. 496-501; LUCA ANSELMI, *Il controllo di gestione: esperienze nelle aziende sanitarie*, in *Rivista Trimestrale di Scienza dell'amministrazione*, 4, 1999, pp. 157-166; ROBERTA LOMBARDI, *Aziendalizzazione della Pubblica Amministrazione e innovazioni nel sistema dei controlli*, in *Il Foro Amministrativo – TAR*, 2, 2002, pp. 751-763; PAOLA ADINOLFI, *L'aziendalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni: teoria e pratica a confronto*, in *Azienda Pubblica*, 1, 2005, pp. 11-31; MAURO MONTINI, *Le cose buone dal sapore antico, l'art. 97 Cost. e la tutela del dirigente pubblico*, in *Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni*, 1, 2009, pp. 115-122; LUCIA GIOVANELLI, *Le Amministrazioni Pubbliche tra autonomia e vincoli di sistema*, in *Azienda Pubblica*, 3, 2013, pp. 293-307; NUNZIO ANGIOLA, PIERVITO BIANCHI, *Management pubblico. Una visione performance-based*, Franco Angeli, Milano, 2016.

¹⁶ Notevolmente preziose appaiono le brillanti riflessioni di Mons. DOMENICO SORRENTINO, *L'economia integrale del Toniolo*, in *Società e Diritti*, 15, 2023, pp. 1-6.

¹⁷ Per una sintetica – quanto efficace – analisi si rinvia alle autorevoli ricostruzioni di ROBERTO BIN, GIOVANNI PTRUZZELLA, *Diritto Costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 119 ss.

Eppure ci terrei a far notare che le conclusioni, offerte in questa sede, non sono affatto scevre di applicazione nel «diritto vivente» che oggi anima l'attuale ordinamento della Repubblica italiana.

Basterebbe, solo, porre mente al fatto che i principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità delle P.A. (*ex art.* 97 della Carta repubblicana) oggi si sviluppano – in concretezza – sotto il profilo del personale impiegato, come «risorsa umana», nelle Amministrazioni attraverso la cura legislativa di tre imprescindibili assi portanti: 1) l'etica dei pubblici impiegati; 2) la formazione del personale; 3) la garanzia di trasparenza e pubblicità.

Ebbene – al di là della puntuale positivizzazione nel Codice di comportamento statale (D.P.R. 62/2013) come pure negli integrabili Codici di comportamento di ogni Pubblica Amministrazione – appare (senza dubbi) superfluo indugiare sul fatto che trattare di «etica pubblica»¹⁸ del personale impiegato nelle Amministrazioni vuol dire ontologicamente rimandare (in qualsiasi modo la si voglia vedere) a delle categorie «trascendentali»: su cui (ricollegandomi alle conclusioni summenzionate) sarebbe di grande importanza una riflessione più profonda delle Istituzioni (e nelle Istituzioni).

Finanche la formazione del personale pubblico non potrebbe – del tutto – evitare di tenere conto di alcune forme di categorie «trascendentali» (salvo che non si voglia *a priori* coprire gli occhi e tappare le orecchie): per la semplice ragione che, col dizionario alla mano, «formare» vuol dire «dare forma», sicché è giocoforza che ciascuna attività formativa risenta del tipo di impostazione di insegnamento adottato a monte. Ed in tal senso: se la formazione del personale pubblico è improntata ad inculcare l'odio per la corruzione (è questa, d'altronde, l'intima *ratio* del recente «obbligo formativo» introdotto dal legislatore), allora si dovrà trattare di una formazione necessariamente impostata su basi «profonde», che vada (cioè) al di là della didattica «nozionistica» sulle novità normative.

Per finire, non sarebbe un azzardo – a mio sommo parere – ritenere che persino la trasparenza e la pubblicità dell'azione amministrativa poggino su basi profonde e categorie trascendentali: giacché, riflettendo bene, si tratta di principi tributari di una profonda cultura spirituale della Chiesa cattolica, se soltanto ponessimo mente al ruolo ed alle funzioni «dell'esorcismo» quale antica preghiera che ha lo scopo di portare in luce il male, per cacciarlo defi-

¹⁸ *Ex multis*, CARLO MARIA MARTINI, *Per un'etica nella Pubblica Amministrazione. Educare al servizio*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1992; BERNARDO GIORGIO MATTARELLA, *Le regole dell'onestà. Etica, politica, amministrazione*, Il Mulino, Bologna, 2007; FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *L'etica pubblica tra valori e diritti*, Cittadella Editrice, Assisi, 2015; FRANCESCO MERLONI, ALBERTO PIRNI, *Etica per le Istituzioni. Un lessico*, Donzelli, Roma, 2021.

nitivamente!

Stessa è la logica sposata dal legislatore italiano, con la consacrazione di un regime di pubblicità e di trasparenza amministrativa da anni introdotto nell'ordinamento per portare in luce i fenomeni corruttivi e – così facendo – combatterli, sino a sconfiggerli: a partire dalla celeberrima Legge 6 novembre 2012, n. 190 (così detta «Legge Severino»), sino ad i suoi, altrettanto celebri, Decreti attuativi (in particolare il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39) nonché alle pertinenti modifiche, successivamente intervenute. Del resto, la parola esorcismo viene etimologicamente dal greco: *exorkismòs*, derivato di *exorkizein* ossia «scongiurare».

E con la consacrazione, e la disciplina, dei principi di pubblicità e di trasparenza amministrativa il legislatore ha proprio voluto scongiurare che le pratiche corruttive continuassero a celarsi dietro opacità e poca chiarezza dell'esercizio dei pubblici poteri.

Pertanto, nella lucida consapevolezza di aver toccato temi che meriterebbero approfondimenti *ad hoc*, in questa sede convegnistica non riterrei fantasioso – né opinabile – concludere che l'etica pubblica, l'attività di formazione del personale pubblico e gli stessi principi di pubblicità e di imparzialità del lavoro dei pubblici impiegati lungi dall'essere privi di influenze ed influssi derivanti da categorie trascendentali: anzi la, attenta, riflessione in tal senso, specie alla luce degli esempi (e delle differenze) di Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi, potrebbe essere estremamente utile (*de iure condendo*) per il legislatore, se davvero aspirasse a «spingere» verso una più consapevole e profonda riforma rinnovatrice delle Istituzioni repubblicane.